

Prot. n.38169/R.U.

IL DIRETTORE

VISTO l'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le caratteristiche degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento che erogano vincite in denaro e, in particolare, la lettera a) del medesimo comma 6, che definisce le caratteristiche di una tipologia di apparecchi della specie idonei per il gioco lecito;

VISTO l'articolo 14-*bis*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede l'attivazione della rete per la gestione telematica degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;

VISTO l'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina il rilascio di nulla osta per gli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del T.U.L.P.S.;

VISTO l'articolo 22, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni ed integrazioni, recante misure di contrasto all'uso illegale di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento, che sottopone la produzione, l'importazione e la gestione degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento idonei per il gioco lecito a regime di autorizzazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sulla base di regole tecniche definite d'intesa con il Ministero dell'interno;

VISTO il decreto interdirettoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, 4 dicembre 2003, così come modificato e integrato dal decreto interdirettoriale 19 settembre 2006, recante le regole tecniche di produzione e verifica tecnica degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del T.U.L.P.S.;

VISTO l'articolo 1, commi 533, 533-*bis* e 533-*ter*, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni ed integrazioni, che istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato l'elenco dei soggetti che svolgono attività funzionali alla raccolta di gioco mediante gli apparecchi da divertimento ed intrattenimento,

demandando alla stessa Amministrazione di stabilire, con decreto direttoriale, le disposizioni applicative relative alla tenuta dell'elenco, all'iscrizione e alla cancellazione dallo stesso;

VISTO il decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 9 settembre 2011, n. 31857, così come modificato dal decreto direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli 22 dicembre 2014, che reca le disposizioni relative all'istituzione e alla tenuta dell'elenco di cui all'articolo 1, comma 533, della legge n. 266/2005 e definisce i requisiti per l'iscrizione e le cause di cancellazione;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme in materia ambientale e, in particolare, la Parte IV, recante norme in materia di gestione dei rifiuti;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135 e, in particolare, l'articolo 23-*quater* che ha disposto, a decorrere dal 1° dicembre 2012, l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane, assumendo quest'ultima la nuova denominazione di Agenzia delle dogane e dei monopoli;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, e successive modificazioni e integrazioni, recante attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);

VISTO l'articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che prevede la riduzione del numero dei nulla osta di esercizio relativi agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del T.U.L.P.S., attivi alla data del 31 luglio 2015 e consente il rilascio di nulla osta di esercizio per i medesimi apparecchi sino al 31 dicembre 2018;

VISTO l'articolo 6-*bis*, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, introdotto dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96, il quale stabilisce che la riduzione prevista dall'articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sia attuata secondo le modalità indicate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 luglio 2017 e fissa il numero massimo di nulla osta di esercizio relativi agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del T.U.L.P.S., ammessi alle date del 31 dicembre 2017 e del 30 aprile 2018;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2017 che definisce le modalità di attuazione della riduzione del numero dei nulla osta di esercizio degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del T.U.L.P.S., prevista dall'articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO l'articolo 1, comma 1050, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che prevede che *“Al fine di evitare possibili utilizzi illeciti degli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che vengono dismessi dal mercato, con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è stabilita, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una specifica procedura obbligatoria per lo smaltimento e la distruzione degli apparecchi stessi”*;

RITENUTO, pertanto, necessario definire, entro il 31 marzo 2018, una procedura obbligatoria per lo smaltimento e la distruzione degli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a),

del T.U.L.P.S., finalizzata ad evitare possibili utilizzi illeciti degli apparecchi che vengono dismessi dal mercato;

RITENUTO che realizzino operazioni idonee ad evitare l'uso illecito degli apparecchi da gioco dismessi la cessione degli stessi a soggetti specificamente abilitati alla relativa rigenerazione per la successiva reimmissione nel mercato, in conformità alla normativa vigente, nonché la cessione ed il trasferimento all'estero di tali apparecchiature, che ne assicuri l'uscita dal territorio nazionale;

RITENUTO necessario conoscere l'ubicazione e le eventuali cessioni di tutti gli apparecchi da gioco dismessi, nonché tracciarne lo smaltimento e la distruzione;

DECRETA

Articolo 1 ***Definizioni***

1. Ai fini del presente Decreto, si intendono per:

- a) **ADM**: Agenzia delle dogane e dei monopoli;
- b) **apparecchio da gioco**: ogni apparecchio da divertimento ed intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del T.U.L.P.S., completo di tutte le componenti necessarie al suo corretto funzionamento;
- c) **produttore di apparecchi da gioco**: il soggetto, iscritto nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 533 della legge n. 266/2005, e successive modificazioni ed integrazioni, che costruisce un apparecchio da gioco nel territorio unionale e intende commercializzarlo nel territorio nazionale;
- d) **produttore di schede di gioco**: il soggetto, iscritto nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 533, della legge n. 266/2005, e successive modificazioni ed integrazioni, che realizza la scheda di gioco pronta per essere installata sull'apparecchio da gioco;
- e) **proprietario o proprietario di apparecchi da gioco**: il titolare del diritto di proprietà di un apparecchio da gioco;
- f) **scheda di gioco**: l'insieme dei circuiti elettronici, comprese le schede elettroniche di memoria dei personal computer, nei quali risiedono il software di gioco, il protocollo di comunicazione ed i contatori, nonché l'alloggiamento per il dispositivo di controllo di ADM e le interfacce;
- g) **dispositivo di controllo di ADM**: il componente consegnato da ADM al produttore della scheda di gioco per l'installazione, esclusivamente a cura del produttore stesso, nell'apposito alloggiamento collocato all'interno della scheda di gioco;
- h) **titolo autorizzatorio**: il nulla osta di distribuzione e di esercizio rilasciato da ADM, ai sensi dell'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Il presente Decreto si applica agli apparecchi da gioco (di seguito, apparecchi dismessi) per i quali sia venuta meno l'efficacia dei relativi titoli autorizzatori rilasciati da ADM per dismissione, anche dovuta a revoca o decadenza dei nulla osta, e che siano stati privati dei dispositivi di controllo di ADM.
2. Al fine di evitare possibili utilizzi illeciti, gli apparecchi dismessi sono sottoposti alle operazioni previste dalle disposizioni del presente Decreto.

Articolo 3

Operazioni a cura del proprietario di apparecchi dismessi

1. Il proprietario di apparecchi dismessi deve, entro il termine di 6 mesi dalla cessazione di efficacia dei relativi titoli autorizzatori, smaltire e distruggere gli stessi apparecchi secondo quanto previsto dall'articolo 4.
2. In alternativa alle operazioni di smaltimento e distruzione di cui al comma 1, il proprietario di apparecchi dismessi può cedere e trasferire gli stessi ai produttori di apparecchi di gioco o all'estero, secondo quanto previsto dall'articolo 5.
3. I proprietari di apparecchi dismessi devono comunicare ai competenti Uffici territoriali dell'ADM, secondo modalità e tempistiche indicate con successivo provvedimento, l'avvenuta effettuazione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2.

Articolo 4

Smaltimento e distruzione

1. Quando non proceda ai sensi dell'articolo 5, il proprietario dell'apparecchio dismesso e della relativa scheda di gioco, priva del dispositivo di controllo di ADM, è tenuto a gestire tali apparati, insieme o separatamente, come rifiuti, nel rispetto delle disposizioni di cui alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.
2. I rifiuti di cui al comma 1 possono essere consegnati unicamente ad imprese iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali nelle pertinenti categorie e conferiti presso impianti autorizzati. Il ritiro dei rifiuti deve avvenire esclusivamente presso il domicilio segnalato dal proprietario, al fine di consentire l'adempimento delle prescrizioni di cui al comma 3.
3. Il proprietario degli apparecchi dismessi è tenuto con congruo anticipo, secondo la tempistica indicata con il provvedimento di cui all'articolo 3, comma 3, a fornire al competente Ufficio territoriale dell'ADM l'elenco analitico degli apparecchi e delle schede di gioco oggetto di smaltimento e distruzione da consegnare ai soggetti incaricati e a comunicare la data e il luogo delle

operazioni di conferimento, in modo da consentire la presenza e il controllo da parte del predetto Ufficio.

4. Durante il trasporto i rifiuti di cui al comma 1 sono accompagnati dal formulario di identificazione rifiuti nel rispetto dell'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152. Nel campo del formulario riservato alle annotazioni deve essere riportato l'elenco analitico degli apparecchi da gioco e delle schede di gioco oggetto di smaltimento.

5. Il proprietario è tenuto ad acquisire copia del formulario di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, controfirmato e datato in arrivo dall'impianto di destinazione, ai fini dell'assolvimento degli oneri di cui all'articolo 188 del medesimo decreto e alla sua conservazione per cinque anni.

Articolo 5

Cessione e trasferimento

1. L'apparecchio dismesso e la relativa scheda di gioco, insieme o separatamente, possono essere trasferiti a produttori di apparecchi da gioco, anche in conto lavorazione, ai fini della rigenerazione dell'apparecchio. La sola scheda di gioco può essere trasferita, oltre che ai produttori di apparecchi, anche al produttore della scheda stessa.

2. L'apparecchio dismesso, sprovvisto della scheda di gioco, può essere ceduto e trasferito all'estero.

Articolo 6

Prescrizioni per il controllo

1. Il proprietario di apparecchi dismessi è tenuto a dichiarare tempestivamente sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, l'ubicazione degli stessi e delle relative schede di gioco, nonché gli eventuali spostamenti, trasferimenti o cessioni, secondo le modalità definite con successivo provvedimento.

2. L'ADM e le forze di polizia possono disporre l'esecuzione di accessi, ispezioni e controlli presso i luoghi in cui sono custoditi gli apparecchi dismessi.

Articolo 7

Sanzioni

1. I soggetti che omettono le dichiarazioni di cui all'articolo 6, comma 1, o che le rilasciano attestando circostanze non veritiere, o che formano o fanno uso di atti falsi, incorrono nelle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sono cancellati dall'elenco dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Ferme restando le sanzioni previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni, e dal decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, e successive modificazioni e integrazioni, i proprietari di apparecchi dismessi che non adempiono le prescrizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del presente Decreto sono cancellati dall'elenco dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 8 ***Disposizioni finali***

1. Le disposizioni del presente Decreto si applicano agli apparecchi dismessi a partire dal 1° maggio 2018.

2. Il presente Decreto è pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli www.agenziadoganemonopoli.gov.it, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni.

Roma, li 30 marzo 2018

Per il Direttore dell'Agenzia a.p.f.

Il Vicedirettore – Direttore Vicario

Dott.ssa Cinzia Bricca

f.to digitalmente